N. R.G. 1961/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

Sezione Unica Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Vespucci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1961/2024**

tra

Parte_1 (CF *C.F._1*), elettivamente domiciliata in Via Malpighi, 51, Arezzo, presso lo studio degli Avv. Scotto Cinzia e Bilancetti Francesco, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione

ATTRICE

e

Controparte_1 (CF/P.IVA *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Siena, Strada delle Scotte n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Silipo Nicoletta e dall'Avv. Frignani Filippo, giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

Oggetto: Responsabilita professionale

OMISSIS

Pagine 2–16 dell'originale non riprodotte:
contengono dati relativi alla salute della parte attrice
(D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679).
Si riportano intestazione, regolamento delle spese
(comprese le spese della mediazione) e dispositivo.

attribuirsi a parte attrice, quale tecnica liquidatoria del danno da ritardo nel soddisfacimento del credito risarcitorio, gli interessi compensativi.

Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sulla somma liquidata dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al "quantum" dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c., regolarmente chiesti dall'attrice.

[redacted]

Sulle somme come sopra liquidate sono poi dovuti, per le ragioni già specificate, solo gli interessi nella misura legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

13. All'esito dei predetti calcoli, parte convenuta va condannata a pagare in favore dell'attrice la somma complessiva di euro 21.823,63 oltre interessi, come sopra specificati, dalla presente pronuncia al saldo.

14. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.

Le spese vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificato con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con

D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 17405/2012), tenuto conto del *decisum*, e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri medi per le varie fasi processuali. Non può, poi, essere riconosciuto l'aumento di cui all'art. 4 comma 1 *bis* del D.M. n. 55/2014 in quanto i link non risultano funzionanti.

Devono essere riconosciute, a titolo di esborsi, anche *"le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva. Con l'ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda"* (cfr. Cass. civ. n. 5389/2024). Nel caso di specie è provato l'esborso per euro 190,32, cui devono aggiungersi i compensi per la fase di attivazione e negoziazione della procedura obbligatoria (per quest'ultima ai minimi, essendosi svolto un solo incontro conclusosi negativamente, cfr. verbale mediazione in atti).

Devono, infine, essere riconosciute, quali spese processuali, secondo il più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 26999/2026), le spese di consulenza tecnica di parte (cfr. anche Cass. civ., Sez. Unite, n. 16990/2017 secondo cui *"le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965)"*).

Tuttavia, in ossequio a tale pronuncia, e rilevato che non è documentata né allegata una fattura o una nota spese, deve farsi applicazione dei criteri indicati nella pronuncia, e, pertanto, in assenza di tariffe professionali, dei criteri di cui al D.M. 30 maggio 2002. Sul punto si rileva, peraltro, che, nel caso di specie, il CTP nominato in questa sede era già stato coinvolto nella fase stragiudiziale e che le spese della sua perizia di parte (euro 1.830,00) sono già state computate tra le spese mediche da risarcire; infine, si osserva che in fase processuale il CTP neppure ha presentato osservazioni critiche alla CTU. Pertanto, si ritiene

congruo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta dal consulente di parte e dei principi sopra richiamati in punto di eccessività e superfluità delle spese, riconoscere tali spese nella misura di euro 234,88 (secondo il criterio di cui all'art. 4 della l. n. 319/80, e tenuto conto del tempo intercorso tra la trasmissione della bozza – 27 marzo 2026 – e la trasmissione della missiva circa l'assenza di rilievi critici sull'elaborato peritale – 4 aprile [redacted]

Le spese di CTU, come liquidate da separato decreto, devono essere poste a carico, nei rapporti interni, di parte convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna l' *Controparte_1* *[...]* al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di euro 21.823,63 oltre gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia sino al giorno del pagamento;

- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di *Parte_1* delle spese di lite che liquida nella somma di euro 762,32 per esborsi, oltre 234,88 per spese di consulenza tecnica di parte, nonché euro 5.959,00 a titolo di compensi (di cui euro 882,00 per la procedura di mediazione), spese generali forfetarie, IVA e CPA come per legge;

- pone definitivamente a carico della parte convenuta il compenso liquidato ai C.T.U. come da separato decreto.

Siena, 14 settembre 2026

Il Giudice
Giulia Vespucci

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.